

rata dall'universale. Imperocchè le tanto variate disposizioni che formano la materia dei grossi volumi delle tasse di registro, tasse dirette, tasse indirette, ecc., costituiscono una mole di cui il contribuente ignora persino l'indice, e di cui l'agente fiscale ha quasi solo la conoscenza che tante volte, e non fo torto se lo dico, forse manca agli stessi avvocati che non possono seguir il mutamento delle disposizioni legislative che si succedono, in materia di tasse, alla giornata.

Gli agenti procedono sempre con un *fiscalismo* bastantemente esagerato, il quale tende ad aggravare le condizioni del contribuente.

In questo stato di cose, credo opera prudente avviare a tutte le garanzie possibili che valgano a prevenire da possibili abusi e da possibili errori il contribuente stesso.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole Tocci, ha una proposta da fare?

TOCCI. Mi riservo.

PRESIDENTE. Mi dica se la fa o no.

La Commissione ha dichiarato che non accetta la sua mozione. Ella propone la questione sospensiva, e qualora non sia approvata, mi dica quale altra proposta intende di fare.

TOCCI. La scriverò.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Tocci propone che sia sospeso l'articolo 88.

TOCCI. Ritiro la sospensione e mi riservo di presentare un'aggiunta.

PRESIDENTE. Può proporre un articolo aggiuntivo, non un'aggiunta al medesimo articolo, poichè, se l'articolo è votato qual è, non posso lasciare proporre un'aggiunta.

TOCCI. La proporrò dopo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 88.

(È approvato.)

« Art. 89. Il ricevitore il quale, dopo aver proceduto agli atti esecutivi sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore che non abbia eseguiti i versamenti alle scadenze, non sia riuscito a conseguire tutto il debito dell'esattore, e faccia constare di aver proceduto nei termini stabiliti nell'articolo 87, ha diritto di ottenere il rimborso delle somme non riscosse. »

(È approvato, e lo sono pure i seguenti.)

« Art. 90. L'esattore e il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termini degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte non oltre il settembre dell'anno successivo. »

« Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda l'amministrazione non abbia liquidato i rimborsi, l'esattore ed il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della liquidazione definitiva. »

« Art. 91. Stanno a carico dell'esattore e rispettivamente del ricevitore le spese di residenza dell'ufficio, del personale, di tutti i libri e registri, non che ogni altra dipendente dal servizio di riscossione, quando non sia diversamente stabilito nel capitolato di che all'articolo 4. »

« Art. 92. L'aggio dell'esattore e del ricevitore si aggiunge nei ruoli alla imposta ed alla sovrimposta, ed è ripartito rispettivamente tra il comune e la provincia. »

« Art. 93. L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del comune, senza corresponsivo; non è soggetto a visite di cassa, se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del comune. »

« In caso di morte dell'esattore e del ricevitore, l'erede deve continuare nell'esercizio dell'esattoria, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 14. »

« Qualora l'erede fosse una donna, avrà facoltà di rinunciare l'esattoria terminato l'anno in corso: quando fosse un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente. »

A quest'articolo l'onorevole Tubi propone la seguente aggiunta:

« Ove l'esattore sia stato nominato sopra terna come all'articolo 3, gli eredi non potranno continuare nell'esercizio dell'esattoria oltre l'anno in corso, senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

VILLA-PERNICE, relatore. La Commissione ha creduto di accettare l'emendamento dell'onorevole Tubi, ma ne avrebbe in qualche parte variata la forma.

Darò comunicazione alla Camera della formola adottata dalla Commissione, sperando che l'onorevole Tubi vorrà ritirare la sua proposta.

La proposta della Commissione è questa. Il primo comma rimarrebbe identico. Al secondo comma si sostituirebbe il seguente:

« In caso di morte dell'esattore o del ricevitore, l'erede deve continuare nell'esercizio, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 14. Però, nei casi di nomina sopra terna, l'erede non può continuare nell'esercizio oltre l'anno in corso, senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale, o del Consiglio provinciale. »

Il terzo comma rimarrebbe identico, aggiungendo solamente dopo le parole *la esattoria*, queste altre o *ricevitoria*.

PRESIDENTE. La Commissione, accettando in parte la proposta dell'onorevole Tubi, mantiene il primo comma come sta, e sostituisce al secondo comma quello di cui sto per dare lettura:

« In caso di morte dell'esattore e del ricevitore, l'erede deve continuare nell'esercizio dell'esattoria,